

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 12

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA. ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di giugno alle ore 15:00 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott. MORRA Paolo, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che:

- il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente, e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.
- 1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
- 2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- 3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
 - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
 - eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Rilevato che:

- l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 154 del 05/06/2018 ha costituito la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, come segue:

- Segretario Generale, in qualità di Presidente;
- Responsabile del Settore Affari Generali, in cui è inserito l'ufficio personale;
- Responsabile del Settore Finanziario.

L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

Richiamato:

- il contratto integrativo decentrato relativo al triennio 2018/2020, stipulato il 27.12.2018, che ha disciplinato i nuovi istituti contrattuali con decorrenza dal 31.12.2018 a valere dal 01.01.2019, che permane in vigore fino alla sottoscrizione di quello successivo;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 97 del 23.03.2022 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, in quanto atto gestionale assunto sulla base di regole dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi di lavoro nazionali e nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017, richiamato dall'art. 67 comma 7 del CCNL del 21.05.2018.

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

Considerato che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, come evidenziato nella circolare esplicativa della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del turn-over, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa; di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio pro-capite del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Dato atto che:

- è rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021;
- sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021;
- in conformità ala suddetta circolare, si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite di cui all' art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, sulla base del parere della Ragioneria di Stato n. 12454/15.01.2021 ed in particolare:

- al calcolo del valore medio procapite del salario accessorio complessivo del personale dell'anno 2018, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente (al netto delle risorse non soggette al limite), budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), pari ad € 4.782,75;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 (54,96 unità) raffrontato con quello 2022 (57,72 unità), comprensivo delle assunzioni previste.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dall'Ufficio Personale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, pari a 2,76 unità.

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento per € 13.184,45, evidenziando che tale importo è comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio.

Considerato che è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite, prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo, come di seguito riportato:

- 1) Incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a) Euro 11.900,00 al fine di rispettare il limite 2016, adeguato ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.L. 34/2019.
- 2) Integrazione risorse variabili previste dall'art 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di Euro 15.224,85, da destinare per l'anno 2022, al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di mantenimento della qualità di tutti i servizi dell'ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2022.

Considerato opportuno, inoltre, autorizzare l'integrazione del fondo 2022 in parte variabile, anche con l'applicazione di specifiche disposizioni normative ed in particolare:

- con le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI (oltre a quota residua recupero evasione Ici) da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ufficio Tributi, per un importo di € 3.500,00 (di cui 590,00 relative al recupero evasione Ici, da conteggiare nel tetto del fondo), dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- con le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/05/2018 per gli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti, che ammontano ad Euro 437,54;
- con le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art. 113 del D.lgs.50/2016 per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", pari ad € 12.000,00, che saranno quantificate definitivamente in corso d'anno sulla base delle opere inserite nel bilancio di previsione. Detti importi verranno impegnati con successivi atti.
- con le risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. a) del citato CCNL, per l'assistenza in occasione della celebrazione dei matrimoni nelle giornate del sabato e della domenica, per un importo pari a € 650,00, su adesione volontaria dei dipendenti, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
- con le risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del citato CCNL per lo svolgimento delle attività correlate al Censimento, per un importo pari ad € 1.500,00.

Richiamata la circolare Aran del 23 marzo 2005, la quale prevede che il competente organo di direzione politica (Giunta Comunale) necessariamente ed in via preventiva, formuli le direttive alla

delegazione trattante di parte datoriale per definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse e i vincoli soprattutto di ordine finanziario.

Tenuto conto dei principi contenuti nel D. Lgs. 74/2017, in attuazione della Legge 124/2015 (Riforma Madia) che mirano a individuare nuovi sistemi di valutazione che garantiscano un'adeguata valorizzazione delle professionalità e delle competenze e che misurino e incentivino i differenti apporti individuali all'organizzazione, ponendo gli stessi in relazione agli obiettivi di produttività per il soddisfacimento dei cittadini in termini di qualità e tempi certi nell'erogazione dei servizi

Considerato che:

- spetta alla Giunta Comunale, necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante per la definizione del contratto collettivo integrativo, al fine di individuarne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione;
- indicazioni ulteriori possono utilmente riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio.

Rilevata, pertanto, la necessità di fornire alla suddetta delegazione datoriale gli indirizzi da seguire nelle trattative sindacali propedeutiche alla utilizzazione del fondo delle risorse per il salario accessorio 2022, nell'intento di promuovere una partecipazione consapevole e conforme all'impostazione di questa Amministrazione in tema di politiche del personale ed incentivazione del relativo sviluppo professionale.

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 è destinato al pagamento dei seguenti macro-aggregati al salario accessorio:

- Istituti a carattere fisso e continuativo (progressione nella categoria, indennità di comparto);
- Premi correlati alla Performance (organizzativa e individuale);
- Indennità varie (condizioni di lavoro, turno, reperibilità, specifiche responsabilità, funzione e servizio esterno - solo per la polizia locale);
- Compensi previsti per legge e contratto destinati solo a specifici dipendenti (recupero Imu/Tari e Ici, funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, messi notificatori, censimento).

Si dà mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di assicurare:

- 1. che una parte prevalente delle risorse variabili sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa nell'ambito di un sistema premiale della produttività dei dipendenti.
- 2. una correlazione tra i compensi di legge e la premialità legata alla performance, tale da consentire un maggior recupero di somme ai dipendenti che fruiscono di tali specifici incentivi specializzati, rispetto agli attuali accordi, da destinare alla performance individuale di tutti i dipendenti che non percepiscono altri compensi o indennità;
- 3. l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) per remunerare istituti di parte variabile, collegati a un obiettivo specifico previsto nel Piano delle Performance relativo all'organizzazione delle manifestazioni, essendo tale incremento soggetto a verifica a consuntivo sulla base delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate.

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di prendere atto della quantificazione del fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente anno 2022, pari a € 236.784,12 come determinato dal Responsabile del Settore Affari Generali con determinazione n. 97 del 23/03/2022, dando atto che nella stessa sono già state inserite, subordinandole all'autorizzazione espressa dal parte della Giunta comunale, le seguenti risorse di cui:

- all'art 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 per l'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di Euro 15.224,85, da destinare per l'anno 2021, al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di mantenimento della qualità di tutti i servizi dell'ente, nelle modalità che verranno definite in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2021;
- all'art.1, comma 1091, della L.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI (oltre a quota residua recupero evasione Ici) da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ufficio Tributi per un importo di € 3.500,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
- all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/05/2018 per gli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti che ammontano ad Euro 437,54;
- all'art.113 del D.lgs.50/2016 per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", pari ad € 12.000,00 che saranno quantificate definitivamente in corso d'anno sulla base delle opere inserite nel bilancio di previsione. Detti importi verranno impegnati con successivi atti.
- all'art. 67, comma 3 lett.a) del CCNL 2016/2018 per l'assistenza in occasione della celebrazione dei matrimoni presso la Pieve di San Pietro, per un importo pari a € 300,00, su adesione volontaria dei dipendenti, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
- all'art. 67, comma 3 lett. c) del citato contratto per lo svolgimento delle attività correlate all' effettuazione del censimento, per un importo pari a € 600,00;
- all'art. 67, comma 3, lett. f) del medesimo CCNL, per un importo pari ad e 318,00 quale quota parte del rimborso delle spese di notificazione degli atti.

Di integrare le suddette risorse decentrate relative all'anno 2022 per incremento della componente stabile della dotazione organica ai sensi dell' art. 67, comma 5, lett. a) del citato CCNL 21.05.2018, per un importo pari ad euro 11.900,00, ricorrendone i presupposti di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ed evidenziando che tale importo è comunque definito in via presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio e che quota parte .

Di integrare, inoltre, di ulteriori € 350,00 le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) per la celebrazione dei matrimoni per un totale di € 650,00 in considerazione che per l'anno 2022 viene richiesta che la stessa venga effettuata dal personale dipendente nelle giornate del sabato e della domenica anche presso il Palazzo Comunale; di ulteriori € 900,00 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) per lo svolgimento delle attività censuarie, per un totale di € 1.500,00.

Di dare atto che, per effetto di tale incremento il fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente anno 2022, viene rideterminato in € 249.934,12.

Di conferire alla delegazione di parte datoriale gli opportuni indirizzi per l'accordo integrativo decentrato relativo all'utilizzo delle risorse per l'anno 2021 in modo da assicurare:

- 1. che una parte prevalente delle risorse variabili sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa nell'ambito di un sistema premiale della produttività dei dipendenti;
- 2. una correlazione tra i compensi di legge e la premialità legata alla performance, tale da consentire un maggior recupero di somme ai dipendenti che fruiscono di tali specifici incentivi specializzati, rispetto agli attuali accordi, da destinare alla performance individuale di tutti i dipendenti che non percepiscono altri compensi o indennità;
- 3. una revisione dei criteri e degli importi correlati delle indennità legate al ruolo del dipendente e/o alle modalità di espletamento della sua prestazione in quanto dirette al miglior funzionamento dell'organizzazione comunale, nel rispetto della sostenibilità finanziaria e dell'equa ripartizione tra i vari utilizzi del fondo delle risorse decentrate;
- 4. in merito a nuove progressioni orizzontali, l'esame e la contrattazione, in caso di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali;
- 5. l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) per remunerare istituti di parte variabile, collegati a un obiettivo specifico previsto nel Piano delle Performance relativo all'organizzazione delle manifestazioni, essendo tale incremento soggetto a verifica a consuntivo sulla base delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate al 31.12.2021.

Di rilevare che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2022 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.).

Di dare atto che le modalità di attuazione del presente provvedimento, tengono conto delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dalle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Di invitare la delegazione trattante di parte datoriale ad attivare le procedure previste dall'art. 8 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 "Contrattazione collettiva integrativa: Tempi e procedure".

Di demandare al competente Responsabile del Settore Affari Generali la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Dlgs. 33/2013, come sostituito dal D. Lgs. 97/2016.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 06/06/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 06/06/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott.ssa FAVIA Brunella

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione	viene pubblicata all'.	Albo Pretorio o	del Comune	per 15 giorni	consecutivi a
partire dal 09 giugno 2022	2, come prescritto (a	rt.124, comma	1, D.Lgs. n.	267/2000).	

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 09 giugno 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 09 giugno 2022

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORRA Paolo